

IX edizione 2022



I Tascabili Maggioli

Massimo Ancillotti - Giuseppe Carmagnini

*Con la collaborazione di Gianni Ferri*

# **PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA e alle leggi sulla circolazione dei veicoli**

Addenda di aggiornamento

  
**MAGGIOLI  
EDITORE**

► **ART. 93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi**

A seguito della soppressione dei commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 7-*bis*, 7-*ter* le violazioni nelle pagine da 478 a 483 (ipotesi da 1 a 4, di cui di seguito si riallegano le pagine per chiarezza) **sono applicabili esclusivamente a fatti commessi fino al 31 gennaio 2022.**

► **ART. 93-BIS Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia**

Si allegano di seguito le nuove ipotesi.

► **ART. 132 Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia**

Articolo interamente sostituito, si allegano di seguito le nuove ipotesi.

## ART. 93 FORMALITÀ NECESSARIE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI

► **Articolo 93, commi 1-bis, 1-quater e 7-bis (ipotesi riferita a fatti commessi fino al 31 gennaio 2022)**

### 1. Guida di veicoli immatricolati all'estero – conducente residente in Italia da oltre 60 giorni

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
<b>€ 711,00</b>	<b>€ 497,70</b>	<b>0</b>	non previste <b>(4)</b>
Da € 711,00 a € 2.842,00		Metà del massimo: € 1.421,00	Doppio del minimo: € 1.422,00

Circolava con il suddetto veicolo immatricolato all'estero pur avendo stabilito la propria residenza in Italia da oltre 60 giorni **(3)**.

**Annotazione sul verbale.** *Si provvede al ritiro del documento di circolazione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in .... luogo non soggetto a pubblico passaggio. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la confisca amministrativa del veicolo.*

#### Note

- (1) Contenuto e deroghe.** La norma è chiaramente diretta a contrastare il fenomeno dell'esterovestizione dei veicoli. Con tale prescrizione si vieta al cittadino (italiano o straniero) residente in Italia da oltre 60 giorni di guidare veicoli immatricolati all'estero, salvo i casi dell'articolo 93, comma 1-ter (vedi ipotesi 3). Restano ferme le disposizioni dell'articolo 132 del codice della strada, che consentono la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero per un massimo di un anno dal loro ingresso sul territorio nazionale. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
- a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
  - b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
  - c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa

\*\*\*

avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;

- d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
  - e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.
- Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all'Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.

Per eventuali illeciti doganali vedi sezione "Appendici".

- (2) **Concetto di residenza.** Ai fini operativi, pur potendosi anche fare riferimento al concetto di residenza normale di cui all'articolo 118-*bis*, è necessario accertarsi della effettiva residenza anagrafica consultando i registri della popolazione residente o la banca dati tributaria. Se, al controllo, il soggetto conducente dichiara di non essere residente occorre, per quanto possibile, svolgere attività di indagine. Peraltro, è anche possibile contestare la violazione ipotizzando la guida del veicolo decorsi 60 giorni dalla acquisizione della residenza normale, ma in queste ipotesi è necessario svolgere indagini più approfondite per acquisire elementi oggettivi tali da far presumere un effettivo stabilimento in Italia da oltre 60 giorni (frequenza scolastica di figli, reiterati avvistamenti certificati, attività lavorativa ecc.).
- (3) **Clausola di riserva.** La violazione non si applica ove ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 93, comma 1-*ter*, ossia laddove si tratti di veicolo concesso in **leasing o in locazione** senza conducente da parte di una società **costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva**, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in **comodato** a un soggetto residente in Italia e **legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva**; in tal caso è però richiesto che a bordo del veicolo sia custodito, ed esibito al controllo, un documento, sottoscritto dall'interessato e recante data certa, dal quale risultino il titolo (leasing, noleggio o comodato) e la durata della disponibilità del veicolo. Si veda ipotesi n. 3. **Negli altri casi di leasing, locazione senza conducente, comodato o altri tipi di rapporto giuridico al quale consegue la disponibilità del veicolo, si applica la presente ipotesi.**
- (4) **Sanzioni.** Non sono previste specifiche sanzioni accessorie, ma il documento di circolazione deve essere immediatamente ritirato e inviato all'UMC competente in relazione al luogo dove è stata commessa la violazione. Di conseguenza l'accertatore ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto in luogo non soggetto a pubblico passaggio, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213 del codice della strada.
- (5) **Obblighi e sanzioni successivi.** Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada (vedi caso successivo). Per verificare l'inutile decorso di tale termine e dare seguito all'applicazione della confisca sarà necessario che l'UMC che ha ricevuto il documento di circolazione comunichi alla locale prefettura che si sono determinate le condizioni per disporre la confisca. Nulla toglie che tale accertamento possa essere eseguito dall'organo di polizia stradale che ha proceduto all'accertamento e alla contestazione della violazione.

- (6) **Sanzioni in caso di circolazione dopo la contestazione della violazione.** Non essendo stato formalmente eseguito un sequestro, si ritiene che non siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8. Però si ritiene che debba essere contestata la violazione dell'articolo 216, comma 6, per circolazione con veicolo con documento di circolazione ritirato.
- (7) **Riscossione immediata e solidarietà.** Trattandosi di veicoli immatricolati all'estero, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie si applica l'articolo 207. Coloro che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità del veicolo, ai sensi della modifica dell'articolo 196 in vigore dal 4 dicembre 2018, sono obbligati in solido con l'autore della violazione, anche ai fini dell'articolo 126-bis.

► **Articolo 93, commi 1-quater e 7-bis, ultimo periodo (ipotesi riferita a fatti commessi fino al 31 gennaio 2022)**

**2. Veicoli immatricolati all'estero – omessa nazionalizzazione o richiesta del foglio di via**

SANZIONE	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
non prevista	0	Confisca (4)

Non provvedeva a richiedere l'immatricolazione in Italia del veicolo o il rilascio del foglio di via e della targa temporanea di cui all'articolo 99 del codice della strada entro 180 giorni dalla violazione dell'articolo 93, comma 1-bis del codice della strada.

**Annotazione sul verbale.** *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92.*

**Note**

- (8) **Sanzioni e obblighi, riscossione immediata e solidarietà.** Vedi note 1, 2 e 7 del caso precedente.
- (9) **Sanzione accessoria.** Si applicano le disposizioni dell'articolo 213. Il veicolo è sottoposto a sequestro e deve essere ricoverato in luogo non soggetto a pubblico passaggio mediante affidamento al conducente o al proprietario, o altro soggetto al quale appartiene il veicolo, ovvero a persona da questi delegata. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". La Corte costituzionale, con la pronuncia 27 ottobre 1994, n. 371, ha dichiarato che è illegittimo, per violazione dell'articolo 3 Cost., l'articolo 21, comma 3, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del veicolo posto in circolazione senza la carta di circolazione, anche se tale veicolo sia già stato immatricolato. La Corte di Cassazione, sez. II, con sentenza 10 aprile 1999, n. 3513, in base alla pronuncia di incostituzionalità ha confermato che la confisca consegue nella sola ipotesi in cui il veicolo non sia stato immatricolato, non anche nella diversa ipotesi in cui il veicolo, già immatricolato, si trovi nella condizione di "cessazione dalla circolazione" (art. 103 c.d.s.) per esportazione.

► **Articolo 93, commi 1-ter e 7-ter (ipotesi riferita a fatti commessi fino al 31 gennaio 2022)**

**3. Veicoli in leasing, locazione senza conducente e comodato – Società costituite in UE/SEE**

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
<b>€ 250,00</b>	<b>€ 175,00</b>	<b>0</b>	Fermo amministrativo (11)
Da € 250,00 a € 998,00		Metà del massimo: € 499,00	Doppio del minimo: € 500,00

Non aveva ostensibile un documento recante data certa, attestante il titolo e la durata della disponibilità del veicolo estero concesso ... > *vedi Casi*.

**Casi**

- 3.1** in leasing da società costituita nell'UE/SEE, non avente sede effettiva o secondaria in Italia
- 3.2** a noleggio senza conducente da società costituita nell'UE/SEE, non avente sede effettiva o secondaria in Italia
- 3.3** in comodato da impresa costituita nell'UE/SEE, non avente sede effettiva o secondaria in Italia

**Annotazione sul verbale.** *Entro 30 giorni la S.V. è tenuta ad esibire a questo o altro organo di polizia stradale sul territorio italiano, un documento recante data certa, attestante il titolo e la durata della disponibilità del veicolo suddetto, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 94, comma 3, del codice della strada. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo sino all'esibizione del predetto documento e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni, come da separato verbale.*

**Note**

- (10) Contenuto e deroghe.** L'articolo 93, comma 1-ter, in deroga al divieto per i residenti in Italia da oltre 60 giorni di guidare veicoli immatricolati all'estero di cui al comma 1-bis (ipotesi 1) consente ai residenti in Italia la guida di veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché di veicoli concessi in comodato a soggetti residenti in Italia e legati da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, ma è richiesto che a bordo del veicolo sia custodito, ed esibito al controllo, un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

- a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;
- d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all'Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.

**Negli altri casi di leasing, locazione senza conducente, comodato o altri tipi di rapporto giuridico al quale consegue la disponibilità del veicolo, si applica l'ipotesi 1.**

- (11) **Sanzione accessoria e misure consequenziali.** Si procede ad ordinare l'esibizione del documento e a farne annotazione nel verbale di contestazione. Contestualmente si applica la sanzione accessoria del fermo fino ad esibizione del documento e, comunque, per non oltre 60 giorni. Si procede al ritiro del documento di circolazione e alla apposizione del sigillo.
- (12) **Sanzione per mancata esibizione del documento.** In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3 (e non dell'articolo 180) con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Vedi caso successivo.
- (13) **Sanzione per circolazione durante il periodo di fermo.** La norma qualifica tale misura espressamente come sanzione accessoria. Pertanto, in tal caso si applica la violazione di cui all'articolo 214, comma 8.
- (14) **Riscossione immediata e solidarietà.** Trattandosi di veicoli immatricolati all'estero, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie si applica l'articolo 207. Coloro che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità del veicolo, ai sensi della modifica dell'articolo 196 in vigore dal 4 dicembre 2018, sono obbligati in solido con l'autore della violazione, anche ai fini dell'articolo 126-bis.

► **Articolo 93, comma 7-ter e articolo 94, comma 3 (ipotesi riferita a fatti commessi fino al 31 gennaio 2022)**

**4. Omessa esibizione del documento per i veicoli in leasing, locazione senza conducente e comodato – Società costituite in UE/SEE**

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
<b>€ 727,00</b>	<b>€ 508,90</b>	<b>0</b>	non previste
Da € 727,00 a € 3.629,00		Metà del massimo: € 1.814,50	Doppio del minimo: € 1.454,00

Non esibiva nel termine di 30 giorni dalla richiesta contenuta nel verbale n. .... del ..... per la violazione dell'articolo 93, comma 1-ter, un documento recante data certa, attestante il titolo e la durata della disponibilità del veicolo estero.

#### Note

- (15) **Contenuto.** Si tratta dell'inottemperanza all'obbligo di esibizione del documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo estero concesso in leasing, locazione senza conducente o comodato a soggetto residente in Italia, alle condizioni di cui al caso precedente.
- (16) **Sanzione.** Si applica la sanzione di cui all'articolo 94, comma 3 (e non dell'articolo 180) con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Di norma la violazione sarà accertata d'ufficio.
- (17) **Riscossione immediata e solidarietà.** Trattandosi di veicoli immatricolati all'estero, se la violazione è contestata direttamente al trasgressore o all'obbligato in solido, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie si applica l'articolo 207. Coloro che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità del veicolo, ai sensi della modifica dell'articolo 196 in vigore dal 4 dicembre 2018, sono obbligati in solido con l'autore della violazione, anche ai fini dell'articolo 126-bis.

#### ► Articolo 93, comma 7

### 5. Veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione

SANZIONE	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
P.M.R. non consentito	0	Confisca del veicolo (22)

Da € 430,00 a € 1.731,00

- 1.1 Guidava il veicolo indicato, per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione.
- 1.2 Nonostante non fosse stata rilasciata la carta di circolazione del veicolo indicato, consentiva che questo fosse posto in circolazione su strade o aree a queste equiparate (sanzione da applicare separatamente al proprietario, all'usufruttuario, al locatario con facoltà di acquisto o all'acquirente con patto di riservato dominio) (21).

**Annotazione sul verbale.** Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92 (22).



## ART. 93-BIS FORMALITÀ NECESSARIE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI IMMATRICOLATI IN UNO STATO ESTERO E CONDOTTI DA RESIDENTI IN ITALIA

### ► Articolo 93-bis, commi 1 e 7 (in vigore dal 1° febbraio 2022)

#### 1. Circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero, oltre tre mesi dalla data di acquisizione della residenza anagrafica in Italia da parte del proprietario

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
<b>€ 400,00</b>	<b>€ 280,00</b>	<b>0</b>	Confisca in caso di omessa nazionalizzazione o esportazione del veicolo (4)
Da € 400,00 a € 1.600,00		Metà del massimo: € 800,00   Doppio del minimo: € 800,00	

- 1.1 Quale proprietario del suddetto  autoveicolo  motoveicolo  rimorchio immatricolato all'estero consentiva che lo stesso continuasse a circolare nonostante egli avesse acquisito la residenza anagrafica in Italia da oltre tre mesi, senza aver provveduto all'immatricolazione secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94 del codice della strada.

**Annotazione sul verbale.** Si provvede al ritiro del documento di circolazione per l'invio all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di ..... Al proprietario viene intimato di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94 del codice della strada. È ordinata l'immediata cessazione della circolazione e il trasporto del veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio dove rimarrà custodito. Il veicolo è sottoposto a sequestro ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia stato immatricolato in Italia, si applica la confisca amministrativa del mezzo. In alternativa all'immatricolazione, l'intestatario del documento di circolazione può chiedere l'autorizzazione all'organo accertatore per lasciare il territorio dello Stato seguendo il tragitto più breve.

**Note**

**(1) Ambito di applicazione e deroghe.** Il nuovo articolo 93-*bis* è stato aggiunto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2021 n. 238 (G.U. 17 gennaio 2022, n. 12), recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", che nel contempo ha abrogato e sostituito le disposizioni che disciplinavano la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero. L'articolo 93-*bis* riguarda le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti da residenti in Italia. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona fisica che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. La violazione si applica sia che alla guida si trovi lo stesso proprietario, sia quando alla guida si trovi altra persona. Il conducente diverso dal proprietario non sarà qualificabile come trasgressore e il verbale andrà notificato, o contestato se presente, solo al proprietario del veicolo quale autore della violazione per aver mantenuto in circolazione il veicolo senza nazionalizzarlo entro 3 mesi dall'acquisizione della residenza anagrafica; il conducente dovrà però dimostrare il titolo di disponibilità e la sua durata ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, in vigore dal 19 marzo 2022. La disposizione non riguarda i veicoli intestati a persone giuridiche, per i quali trova applicazione, semmai, il comma 2 dell'articolo 93-*bis* se nella disponibilità di conducenti residenti in Italia, ovvero l'articolo 132, se condotti da residenti all'estero.

Quanto alle deroghe, la presente disposizione non si applica:

- a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
- e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo;
- f) inoltre, ai sensi del combinato disposto dall'art. 93-*bis*, commi 1 e 3, del codice della strada, non si applica l'obbligo di nazionalizzazione ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno però obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. Tali veicoli, una volta registrati ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis* possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia, senza alcun ulteriore obbligo. Vedi caso 5.

**(2) Illeciti doganali.** Laddove si tratti di veicoli immatricolati al di fuori del territorio doganale per i quali non siano stati corrisposti i dazi per l'importazione, ove dovuti, trova applicazione in concorso il d.P.R. 43/1973 (combinato disposto dall'art. 216 co. 2-2° e artt. 282, 292 e 295-*bis* T.U.L.D.). La competenza è della Polizia Tributaria o dell'Amministrazione delle Dogane ed è disposto anche il sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981. In questi casi, seguendo le precedenti indicazioni impartite a suo tempo dal Ministero dell'interno, relative all'articolo 93,

commi 1-*bis* e 1-*ter*, l'organo di polizia che ha proceduto all'accertamento dell'illecito sopra rubricato non procede al sequestro amministrativo del veicolo fino a quando non sono completate le formalità doganali. Per evitare la dispersione del mezzo, appare utile avvisare il competente Ufficio dell'Amministrazione delle Dogane che, qualora l'iter presso di loro si concluda favorevolmente con la restituzione del veicolo, questo non dovrà essere materialmente restituito all'avente diritto perché, a cura dell'organo di polizia procedente, deve essere sottoposto a sequestro amministrativo in attuazione delle procedure previste dall'articolo 93-*bis*, comma 7, del codice della strada. Se, invece, l'Amministrazione delle Dogane provvede alla confisca del veicolo, non è più necessario disporre anche quella amministrativa ai sensi del citato articolo 93-*bis*, comma 7.

- (3) **Doppia residenza.** Nel caso di doppia residenza si considera sempre la data in cui è stata acquisita la residenza in Italia.
- (4) **Sanzioni accessorie.** Non è prevista l'immediata applicazione della confisca, che consegnerà solo nel caso in cui decorsi 30 giorni dalla data della violazione il veicolo non sia stato nazionalizzato o non sia stato condotto oltre confine, previa autorizzazione dell'organo di polizia stradale. Di conseguenza l'accertatore ritira il documento di circolazione e ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto in luogo non soggetto a pubblico passaggio, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213 del codice della strada. La cessazione dalla circolazione e l'immissione in un luogo di custodia non viene direttamente qualificata come sequestro amministrativo, ma si rinvia alle disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili; inoltre, lo stesso comma 7, ultimo periodo, dell'articolo 93-*bis*, qualifica il provvedimento come sequestro, ponendo chiunque circola "durante il periodo di sequestro amministrativo"; si ritiene, quindi, che la cessazione sia disposta dall'organo di polizia stradale mediante la sottoposizione del veicolo al sequestro amministrativo con le modalità previste dall'articolo 213. Il veicolo deve essere affidato al conducente, anche se diverso dal proprietario (se questo non è presente), quindi, non trasgressore, salvo esistano motivi ostativi alla nomina di custode e salvo si debba disporre contestualmente il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, caso in cui il veicolo va custodito in depositaria/custode acquirente.
- (5) **Obblighi e sanzioni successivi.** Qualora, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia stato condotto oltre confine, per la via più breve, previa autorizzazione dell'organo di polizia stradale, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada. Ciò determina, anche facendo riferimento alle precedenti disposizioni del Ministero dell'interno, l'inammissibilità del pagamento in misura ridotta, con la conseguenza che l'eventuale somma versata a titolo di pagamento in misura ridotta non avrà effetto estintivo dell'obbligazione e sarà trattenuta come acconto dell'eventuale maggiore somma determinata con l'ordinanza del Prefetto.
- (6) **Circolazione durante il sequestro o violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione a condurre il veicolo oltre confine.** L'articolo 93-*bis*, comma 7, ultimo periodo, dispone che in questi casi trovino applicazione le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8 (vedi caso 7).
- (7) **Riscossione immediata.** Trattandosi di veicoli immatricolati all'estero, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie si ap-

plica l'articolo 207. In caso di omesso pagamento in misura ridotta della sanzione, ovvero di versamento della cauzione, il veicolo è sottoposto al fermo amministrativo fino al pagamento della sanzione e comunque per non più di 60 giorni, con affidamento in custodia alla depositaria o al custode acquirente. Questa misura cautelare può concorrere con le sanzioni accessorie del fermo o della confisca e impedisce per tutta la sua durata, l'affidamento del veicolo al conducente o al proprietario. Attenzione perché l'articolo 207 prevede l'obbligo di pagamento immediato o del versamento della cauzione solo a carico del trasgressore e quindi non si applica nel caso in cui alla guida ci sia persona diversa dal proprietario del veicolo, quindi, non qualificabile come trasgressore.

► **Articolo 93-bis, commi 2, primo periodo e 8 (in vigore dal 19 marzo 2022)**

**2. Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero – conducente residente anagraficamente in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo – mancanza del documento attestante il titolo e la durata della disponibilità**

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
<b>€ 250,00</b>	<b>€ 175,00</b>	<b>0</b>	Fermo amministrativo fino all'esibizione del documento e comunque per oltre 60 giorni
Da € 250,00 a € 1.000,00		Metà del massimo: € 500,00	Doppio del minimo: € 500,00

Quale conducente con residenza anagrafica in Italia, diverso dall'intestatario del documento di circolazione, guidava il suddetto  autoveicolo  motoveicolo  rimorchio immatricolato all'estero senza avere disponibile un documento sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità (*acquisire e verbalizzare informazioni circa il titolo di disponibilità del veicolo*).

**Annotazione sul verbale.** È fatto obbligo presentare, entro 30 giorni dalla data della presente intimazione, il documento sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo stesso, ai sensi dell'articolo 93-bis, comma 2, del codice della strada. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, del codice della strada con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo come separato verbale e sarà riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona

*delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui è stata contestata la mancanza e, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione.*

#### **Note**

- (8) Ambito di applicazione e deroghe.** A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetti aventi residenza anagrafica in Italia non coincidenti con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente. Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità dello stesso, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. La violazione potrebbe concorrere con quella del caso 1 e con quella del caso successivo. Per il pagamento in misura ridotta, vedi nota 7. Quanto alle deroghe, la presente disposizione non si applica:
- a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
  - b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
  - c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
  - d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
  - e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo;
  - f) ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa (art. 93-bis del codice della strada, comma 6).
- (9) Lavoratori in Stati confinanti.** Le medesime disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93-bis del codice della strada si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati; si ritiene che il documento a cui fa riferimento il comma 2, primo periodo, dell'articolo 93-bis del codice della strada possa coincidere con il documento di circolazione. Tali soggetti hanno comunque l'obbligo di registrazione nell'apposito elenco del PRA di cui all'articolo 94, comma 4-ter, del codice della strada, entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli così registrati possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia, senza ulteriori obblighi. Vedi caso 5.
- (10) Disponibilità per oltre trenta giorni e obblighi di aggiornamento.** Vedi casi 3 e 4.

► **Articolo 93-bis, commi 2, secondo periodo e 9 (in vigore dal 19 marzo 2022)**

**3. Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero – utilizzatore con residenza o sede in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo – disponibilità del veicolo per oltre trenta giorni anche non continuativi nel corso dell'anno – omessa registrazione al PRA**

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
<b>€ 712,00</b>	<b>€ 498,40</b>	<b>0</b>	Ritiro del documento di circolazione
Da € 712,00 a € 3.558,00		Metà del massimo: € 1.779,00	Doppio del minimo: € 1.424,00

Quale soggetto residente anagraficamente o con sede in Italia, diverso dall'intestatario del documento di circolazione, aveva la disponibilità del suddetto  autoveicolo  motoveicolo  rimorchio immatricolato all'estero per oltre trenta giorni nell'anno, anche non continuativi, non avendo provveduto alla registrazione del titolo e della durata della disponibilità nell'apposita sezione della banca dati del PRA, istituita ai sensi dell'articolo 94, comma 4-ter, del codice della strada.

**Annotazione sul verbale.** *Il documento di circolazione è ritirato immediatamente e sarà restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6, del codice della strada (indicare gli elementi per cui è stata accertata la disponibilità del veicolo per oltre 30 giorni – es. esibizione del documento firmato con data certa dall'intestatario del veicolo).*

**Note**

**(11) Ambito di applicazione e deroghe.** Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di 30 giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del PRA di cui all'articolo 94, comma 4-ter. In mancanza della registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Per il pagamento in misura ridotta, vedi nota 7. Per gli obblighi di aggiornamento della registrazione, vedi caso successivo. Per le deroghe vedi nota 8.

**(12) Lavoratori in Stati confinanti o limitrofi.** Vedi caso 5.

...

► **Articolo 93-bis, commi 2, terzo periodo e 9 (in vigore dal 19 marzo 2022)**

**4. Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero – utilizzatore con residenza o sede in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo – disponibilità del veicolo per oltre trenta giorni anche non continuativi nel corso dell'anno – omesso aggiornamento della registrazione al PRA**

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
<b>€ 712,00</b>	<b>€ 498,40</b>	<b>0</b>	Ritiro del documento di circolazione
Da € 712,00 a € 3.558,00		Metà del massimo: € 1.779,00	Doppio del minimo: € 1.424,00

- 4.1** Avendo ceduto la disponibilità del suddetto  autoveicolo  motoveicolo  rimorchio immatricolato all'estero non aveva provveduto entro 3 giorni all'aggiornamento della registrazione del titolo e della durata della disponibilità del veicolo nell'elenco del PRA istituito ai sensi dell'articolo 94, comma 4-ter.
- 4.2** Avendo la disponibilità del suddetto  autoveicolo  motoveicolo  rimorchio immatricolato all'estero registrato al PRA, non aveva provveduto entro 3 giorni all'aggiornamento della registrazione del titolo e della durata della disponibilità del veicolo nell'elenco del PRA istituito ai sensi dell'articolo 94, comma 4-ter, relativamente al trasferimento della  residenza anagrafica  sede.

**Annotazione sul verbale.** *Il documento di circolazione è ritirato immediatamente e sarà restituito solo dopo l'adempiimento delle prescrizioni non osservate. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6, del codice della strada.*

**Note**

- (13) Ambito di applicazione.** Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. Per il pagamento in misura ridotta pare non trovi applicazione l'articolo 207 del codice della strada, se il veicolo è effettivamente registrato a nome di colui che ne ha la disponibilità, perché ai sensi dell'articolo 93-bis, comma 2, ultimo periodo, la registrazione determina l'applicazione di tutte le disposizioni previste dal codice della strada per i veicoli immatricolati in Italia e, pertanto, l'applicazione dell'articolo 202 pare speciale rispetto a quella dell'articolo 207 del codice della strada. Per le deroghe all'obbligo di registrazione vedi nota 8.
- (14) Lavoratori in Stati confinanti o limitrofi.** Vedi caso successivo.

► **Articolo 93-bis, commi 3 e 7 (in vigore dal 1° febbraio 2022, ma di fatto applicabile solo dal 19 marzo 2022 in quanto rinvia all'obbligo del comma 2)**

### 5. Circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero di proprietà di lavoratore in uno Stato confinante o limitrofo

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
<b>€ 400,00</b>	<b>€ 280,00</b>	<b>0</b>	Confisca in caso di omessa nazionalizzazione o esportazione del veicolo (4)
Da € 400,00 a € 1.600,00		Metà del massimo: € 800,00	Doppio del minimo: € 800,00

**5.1** Quale lavoratore (autonomo o subordinato) residente in Italia, che svolge la propria attività in uno Stato confinante o limitrofo (*specificare lo Stato*), proprietario del suddetto  autoveicolo  motoveicolo  rimorchio immatricolato all'estero,  circolava  consentiva che altri circolassero con lo stesso senza aver effettuato la registrazione al PRA entro 60 giorni dall'acquisto della proprietà del veicolo.

**Annotazione sul verbale.** *Si provvede al ritiro del documento di circolazione per l'invio all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di ..... Al proprietario viene intimato di registrare il veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 94, comma 4-ter, del codice della strada. È ordinata l'immediata cessazione della circolazione e il trasporto del veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio dove rimarrà custodito. Il veicolo è sottoposto a sequestro ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia stato registrato al PRA, ovvero immatricolato in Italia, si applica la confisca amministrativa del mezzo. In alternativa alla registrazione o alla nazionalizzazione suddette, l'intestatario del documento di circolazione può chiedere l'autorizzazione all'organo accertatore di lasciare il territorio dello Stato seguendo il tragitto più breve per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.*

#### Note

**(15) Lavoratori in Stati confinanti o limitrofi.** Le medesime disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93-bis del codice della strada si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno comunque l'obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo.



I veicoli registrati possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.

- (16) **Sanzioni accessorie.** Vedi nota 4.  
 (17) **Obblighi e sanzioni successivi.** Vedi nota 5.  
 (18) **Circolazione durante il sequestro o violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione a condurre il veicolo oltre confine.** Vedi nota 6.  
 (19) **Riscossione immediata.** Vedi nota 7.

► **Articolo 93-bis, commi 4 e 100, commi 11 e 15 (in vigore dal 1° febbraio 2022)**

**6. Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero condotti da residenti in Italia – Irregolarità delle targhe**

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
<b>€ 87,00</b>	<b>€ 60,90</b>	<b>0</b>	Fermo del veicolo per tre mesi ( <b>Caso 6.1</b> ) Confisca del veicolo in caso di reiterazione ( <b>Caso 6.2</b> )
(caso 6.2 pagamento in misura ridotta non consentito)	(caso 6.2 riduzione del 30% non consentita)		
Da € 87,00 a € 344,00		Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

- 6.1** Quale conducente residente in Italia circolava con il suddetto  autoveicolo  motoveicolo  rimorchio immatricolato all'estero con targa (*specificare, anteriore, posteriore o entrambe*)  non composta da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli  non chiaramente leggibile.
- 6.2** Ricorrendo il caso di reiterazione previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, quale conducente residente in Italia circolava con il suddetto  autoveicolo  motoveicolo  rimorchio immatricolato all'estero con targa (*specificare, anteriore, posteriore o entrambe*)  non composta da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli  non chiaramente leggibile.

**Annotazione sul verbale (Caso 6.1).** *Il veicolo è sottoposto a fermo per tre mesi, come da separato verbale(21).*  
**Annotazione sul verbale (Caso 6.2).** *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/1992 (22).*

#### Note

- (20) Ambito di applicazione.** Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 93-bis, devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Attualmente però nulla è previsto dal regolamento per le targhe estere. Tale disposizione è in linea con quanto stabilito dalla Convenzione firmata a Vienna l'8 novembre 1968, dove all'articolo 36 e in particolare nell'allegato 2, disciplina le caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli; ai sensi del citato allegato, il numero di immatricolazione previsto agli articoli 35 e 36 della Convenzione deve essere composto sia di cifre, sia di cifre e di lettere. Le cifre devono essere in cifre arabe e le lettere devono essere in caratteri latini maiuscoli. Possono, tuttavia, essere impiegate altre cifre o caratteri, ma il numero di immatricolazione deve allora essere ripetuto in cifre arabe ed in caratteri latini maiuscoli. In caso di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15. Analoga disposizione vale per i veicoli immatricolati all'estero condotti da non residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 132, comma 3, del codice della strada. Per il pagamento in misura ridotta, vedi nota 7; pare non trovi applicazione l'articolo 207 del codice della strada se il veicolo è effettivamente registrato a nome di colui che ne ha la disponibilità, perché ai sensi dell'articolo 93-bis, comma 2, ultimo periodo, la registrazione determina l'applicazione di tutte le disposizioni previste dal codice della strada per i veicoli immatricolati in Italia e, pertanto, l'applicazione dell'articolo 202 pare speciale rispetto a quella dell'articolo 207 del codice della strada.
- (21) Sanzione accessoria del fermo.** Per l'applicazione del fermo amministrativo si seguono le disposizioni dell'art. 214. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". Il veicolo deve essere affidato al conducente, o, se presente, all'intestatario. Sul veicolo devono essere apposti i sigilli. Se concorre il fermo previsto dall'articolo 207 del codice della strada, non è possibile l'affidamento al conducente o proprietario sino a che permane tale misura cautelare.
- (22) Sanzione accessoria della confisca.** Per l'applicazione del sequestro amministrativo si seguono le disposizioni dell'art. 213. Il veicolo deve essere affidato al conducente, o, se presente, all'intestatario. Sul veicolo deve essere apposto il cartello indicante lo stato di sequestro e possono essere apposti i sigilli. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

► **Articolo 93-bis, comma 7, ultimo periodo e 213, comma 8 (in vigore dal 1° febbraio 2022)**

**7. Circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero, sottoposti a sequestro o in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione ex articolo 93-bis, comma 7**

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
<b>€ 1.984,00</b>	<b>€ 1.388,80</b>	<b>0</b>	Revoca della patente
Da € 1.984,00 a € 7.937,00		Metà del massimo: € 3.968,50	Doppio del minimo: € 3.968,00

Circolava con il suddetto  autoveicolo  motoveicolo  rimorchio immatricolato all'estero... > **vedi Casi.**

- 7.1** nonostante questo risultasse sottoposto alla misura cautelare del sequestro amministrativo finalizzato all'applicazione della sanzione accessoria della confisca prevista dall'articolo 93-bis, comma 7, del codice della strada. Si dà, infatti, atto che il predetto veicolo era stato sottoposto a sequestro con verbale n. .... del ....
- 7.2** in violazione dell'autorizzazione concessa dall'organo di polizia stradale ai sensi dell'articolo 93-bis, comma 7, del codice della strada, per condurre il veicolo oltre confine seguendo il tragitto più breve (*specificare il tipo di violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione*).

**Annotazione sul verbale.** *La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di revoca. Il veicolo è immediatamente trasportato presso uno dei soggetti custodi-acquirenti di cui all'articolo 214-bis.*

**Note**

- (23) Ambito di applicazione.** Si tratta di una specifica violazione con richiamo *quoad poenam* all'articolo 213, comma 8, per cui soggetto attivo non è solo la persona nominata custode come previsto dal citato comma 8, ma chiunque sia trovato alla guida del veicolo sottoposto al sequestro, ovvero in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione dell'organo di polizia per condurre il veicolo oltre i transiti di confine, ai sensi dell'articolo 93-bis, comma 7. Vedi caso precedente.
- (24) Doveri del custode.** La violazione si pone in rapporto di concorso con la sanzione penale di cui all'articolo 334 del codice penale. Occorre pertanto distinguere procedendo in armonia con i pregressi orientamenti ministeriali. Ove la condotta sia rappresentata dalla mera azione specifica di guidare un veicolo sottoposto a sequestro la violazione rubricata si pone in rapporto di specialità con l'articolo 334 c.p. relativo all'omesso dovere di custodia di beni sottoposti a sequestro. Si procede invece ai sensi di tale disposizione penale ove l'omissione dei doveri di custodia si realizzi con azioni diverse

dalla mera guida del veicolo. Infatti, la Corte di Cassazione penale, sez. un., 21/1/2011, n. 1963, ha confermato che affinché sussista il reato di cui all'articolo 334 c.p. deve trattarsi di una condotta effettivamente caratterizzata da offensività che valga a far ritenere esistente una reale sottrazione, eventualmente anche temporanea, non soltanto alla disponibilità del bene, ma altresì all'esercizio dei poteri di controllo esercitati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa (non deve dunque trattarsi del semplice spostamento del veicolo da un luogo ad un altro senza che lo stesso venga sottratto alla possibilità di esercizio di questi poteri, ma si deve trattare di un uso incompatibile con le finalità del sequestro). A tali principi si è rifatta la Corte di Cassazione penale, sez. VI, 27/6/2014, n. 27999, la quale ha ribadito che lo spostamento del veicolo sottoposto a sequestro e poi a confisca senza darne comunicazione all'autorità competente integra il reato relativo all'omissione degli obblighi posti in capo al custode, ovvero solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita del bene pignorato, ovvero crei ostacoli o ritardi al suo reperimento.

- (25) **Cartello recante segnalazione dello stato di sequestro e sigillo.** Il cartello recante lo stato di segnalazione del veicolo di cui all'articolo 394, comma 9, del Regolamento di esecuzione non è equiparabile a sigillo, come invece avviene nell'ipotesi del fermo. Non è, pertanto, ipotizzabile la violazione dell'articolo 349 c.p. consistente nella rimozione di sigilli se è rimosso detto cartello. Nel sequestro l'apposizione dei sigilli è facoltativa e si rende opportuna ove si appalesi necessaria per rendere più efficace il vincolo, mentre è obbligatoria nella speculare ipotesi della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, dove, peraltro, è proprio il cartello di veicolo sottoposto a fermo a costituire il sigillo a norma di legge.
- (26) **Procedura ed adempimenti operativi.** Accertata la violazione l'organo di polizia procedente dispone l'immediata rimozione del veicolo ed il suo trasporto presso uno dei soggetti custodi-acquirenti di cui all'articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Trattasi non dell'esecuzione di un nuovo sequestro, ma della "prosecuzione" di quello già effettuato, con modifica del luogo di custodia originario. Competente all'adozione del provvedimento di confisca resta, pertanto, la prefettura territorialmente competente rispetto al luogo ove venne commessa la violazione che comportò il sequestro del veicolo. L'attuale versione dell'articolo 213, comma 8 ultimo periodo dispone che in questo caso il veicolo, apparentemente senza nessun'altra formalità, è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario. Appena ultimate le operazioni di trasporto è opportuno che l'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale procedente provveda a effettuare le dovute annotazioni sul Si.Ve.S., e a notiziare formalmente la prefettura. Nell'ipotesi di assenza di custodi-acquirenti si provvede a trasportare il veicolo presso una depositaria inserita nell'elenco di cui all'articolo 8 del d.P.R. 571/1982, ove rimane in attesa dell'ordinanza di confisca di competenza della prefettura. Si veda sezione "Sanzioni accessorie".
- (27) **Sanzione accessoria della revoca della patente.** Trattandosi di sanzione accessoria a sanzioni amministrative si applica, per l'esecuzione, l'articolo 219 che non prevede il ritiro immediato del documento. L'agente pertanto, ai sensi dell'articolo 219, comma 2, non ritira il documento e l'U.O. di appartenenza entro i cinque giorni successivi ne dà comunicazione al prefetto il quale, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di polizia incaricato dell'esecuzione.

\*\*\*

► **Articolo 93-bis, comma 8, ultimo periodo e 94, comma 3 (in vigore dal 19 marzo 2022)**

**8. Omessa esibizione entro 30 giorni dall'intimazione del documento attestante il titolo e la durata della disponibilità dell'autoveicolo, motoveicolo o rimorchio immatricolato all'estero**

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
<b>€ 727,00</b>	<b>€ 508,90</b>	<b>0</b>	non previste
Da € 727,00 a € 3.629,00		Metà del massimo: € 1.814,50	Doppio del minimo: € 1.454,00

**8.1** Non ottemperava all'obbligo di presentare il documento sottoscritto con data certa dall'intestatario del suddetto  autoveicolo  motoveicolo  rimorchio immatricolato all'estero attestante il titolo di disponibilità del veicolo e la sua durata, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione dell'articolo 93-bis, comma 2, primo periodo, del codice della strada, come riportato nel verbale ..... del .....

**Note**

- (28) Ambito di applicazione.** Si tratta di una specifica violazione con richiamo *quoad poenam* all'articolo 94, comma 3, del codice della strada, per cui soggetto attivo è il residente in Italia che, sanzionato in precedenza per la violazione dell'articolo 93-bis, comma 2, primo periodo, non provvede a esibire il documento attestante il titolo di disponibilità dell'autoveicolo, motoveicolo o rimorchio immatricolato all'estero di cui, pur non essendone intestatario, è utilizzatore.
- (29) Termini per la notifica.** Di norma la violazione sarà accertata d'ufficio a seguito dell'inutile decorso del termine per esibire il documento; i termini per la notificazione del verbale decorrono dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione del documento.

► **Articolo 93-bis, comma 9, ultimo periodo e 216, comma 6 (in vigore dal 19 marzo 2022)**

**9. Circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero, sottoposti a ritiro del documento di circolazione per omesso aggiornamento del documento attestante il titolo e la durata della disponibilità del veicolo**

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
P.M.R. non consentito	non consentito	0	Fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi (31) Confisca del veicolo (in caso di reiterazione delle violazioni) (32)
Da € 2.046,00 a € 8.186,00			

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato, circolava nella suddetta strada... > *vedi Casi.*

**9.1** nonostante la carta di circolazione fosse stata ritirata in esecuzione della sanzione accessoria del ritiro ai sensi dell'articolo 93-bis, comma 9, del codice della strada e al momento dell'accertamento non fosse ancora stata riconsegnata al proprietario.

**Annotazione sul verbale.** *Il veicolo è sottoposto a fermo per tre mesi, come da separato verbale (31).*

**In caso di reiterazione: Annotazione sul verbale.** *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. n. 495/1992 (32).*

**Note.**

**(30) Ambito di applicazione.** Si tratta di una specifica violazione con richiamo *quoad poenam* all'articolo 216, comma 6, del codice della strada. Soggetto attivo è chiunque circola con un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio immatricolato all'estero al quale è stato ritirato il documento di circolazione ai sensi dell'articolo 93-bis, comma 9, secondo periodo, quando il documento attestante il titolo e la durata della disponibilità di cui al comma 2, secondo periodo, non è stato aggiornato relativamente alla disponibilità di un nuovo utilizzatore, ovvero nel caso di mutazione della residenza o della sede di colui che ha la disponibilità del veicolo.

**(31) Fermo amministrativo.** Per l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo si seguono le disposizioni dell'articolo 214. Si procede con l'affidamento al proprietario, obbligato in solido o conducente ovvero, in caso di impossibilità, al deposito presso un custode-acquirente o in depositaria comunale. Se ne fa menzione nel verbale

di contestazione. Per maggiori dettagli vedi sezione "Sanzioni accessorie".

- (32) **Confisca del veicolo.** Si applica in caso di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 689/1981. Per l'esecuzione occorre avere certezza di una pregressa identica violazione. Se la notizia è certa al momento della verbalizzazione si procede direttamente al sequestro e per l'applicazione della sanzione accessoria della confisca. In caso contrario si procede a segnalare la violazione al prefetto che, in presenza di una seconda violazione, procederà d'ufficio ad applicare la sanzione accessoria della confisca. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (33) **Pagamento in misura ridotta.** Il pagamento in misura ridotta e quello scontato non sono ammessi. Il verbale è trasmesso alla prefettura del luogo della commessa violazione entro dieci giorni per la definizione dell'entità della sanzione da irrogare.

## ART. 132 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IMMATRICOLATI IN UNO STATO ESTERO CONDOTTI DA NON RESIDENTI IN ITALIA

► **Articolo 132, commi 1 e 5 (in vigore dal 1° febbraio 2022)**

### 1. Circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero condotti da non residenti in Italia

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
<b>€ 400,00</b>	<b>€ 280,00</b>	<b>0</b>	Confisca in caso di omessa nazionalizzazione o esportazione del veicolo (4)
Da € 400,00 a € 1.600,00		Metà del massimo: € 800,00   Doppio del minimo: € 800,00	

- 1.1** Quale conducente non residente in Italia circolava con il suddetto  autoveicolo  motoveicolo  rimorchio immatricolato all'estero presente sul territorio italiano da oltre un anno (*descrivere gli elementi che dimostrano, anche in via presuntiva, che il veicolo è stato introdotto in Italia da oltre un anno*).
- 1.2** Quale conducente non residente in Italia guidava il suddetto  autoveicolo  motoveicolo  rimorchio immatricolato all'estero di proprietà del personale straniero o dei suoi familiari conviventi, già in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, ma con il mandato scaduto.

**Annotazione sul verbale.** *Si provvede al ritiro del documento di circolazione. Al proprietario viene intimato di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94 del codice della strada. È ordinata l'immediata cessazione della circolazione e il trasporto del veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio dove rimarrà custodito. Il veicolo è sottoposto a sequestro ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia stato immatricolato in Italia, si applica la confisca amministrativa del mezzo. In alternativa all'immatricolazione, l'intestatario del documento di circolazione può chiedere all'organo accertatore l'autorizzazione per lasciare il territorio dello Stato seguendo il tragitto più breve.*



**Note**

- (1) **Contenuto.** Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine e nel rispetto delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Se di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato. Stante la rubrica dell'articolo 132, si deve trattare di persone fisiche non residenti in Italia, altrimenti si deve applicare l'articolo 93-*bis*, comma 2. La violazione delle prescrizioni dell'articolo 132, comma 1, ai sensi del successivo comma 4, comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale; tale ulteriore previsione pare riferita solo al momento dell'accesso e comporta il respingimento alla frontiera, mentre se il veicolo è già circolante in Italia, si applicano le sanzioni di cui al presente caso e quelle dei casi successivi.
- (2) **Criteri.** Per stabilire la durata della circolazione in Italia, salvo riferirsi ai documenti di ingresso o ai documenti fiscali del veicolo, se rilasciati e conosciuti, si può solo ricorrere alla presunzione semplice basata su elementi di conoscenza diretta o indiretta, con tutti i limiti facilmente intuibili. Un elemento indicativo rimane l'eventuale acquisizione della residenza anagrafica del proprietario.
- (3) **Illeciti doganali.** Laddove si tratti di veicoli immatricolati al di fuori del territorio doganale per i quali non siano stati corrisposti i dazi per l'importazione, ove dovuti, trova applicazione in concorso il d.P.R. 43/1973 (combinato disposto dell'art. 216 co. 2-2° e artt. 282, 292 e 295-*bis* T.U.L.D.). La competenza è della Polizia Tributaria o dell'Amministrazione delle Dogane ed è disposto anche il sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981. In questi casi, seguendo le disposizioni precedenti indicazioni impartite a suo tempo dal Ministero dell'interno relative all'articolo 93, commi 1-*bis* e 1-*ter*, l'organo di polizia che ha proceduto all'accertamento dell'illecito sopra rubricato non procede al sequestro amministrativo del veicolo fino a quando non sono completate le formalità doganali. Per evitare la dispersione del mezzo, appare utile avvisare il competente Ufficio dell'Amministrazione delle Dogane che, qualora l'iter presso di loro si concluda favorevolmente con la restituzione del veicolo, questo non dovrà essere materialmente restituito all'avente diritto perché, a cura dell'organo di polizia precedente, deve essere sottoposto a sequestro amministrativo in attuazione delle procedure previste dall'articolo 93-*bis*, comma 7, del codice della strada. Se, invece, l'Amministrazione delle Dogane provvede alla confisca del veicolo, non è più necessario disporre anche quella amministrativa ai sensi del citato articolo 93-*bis*, comma 7, richiamato dall'articolo 132.
- (4) **Sanzioni accessorie.** Non è prevista l'immediata applicazione della confisca, che conseguirà solo nel caso in cui decorsi 30 giorni dalla data della violazione il veicolo non sia stato nazionalizzato o non sia stato condotto oltre confine previa autorizzazione dell'organo di polizia stradale. Di conseguenza l'accertatore ritira il documento di circolazione, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto in luogo non soggetto a pubblico passaggio, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213 del codice della strada. La cessazione dalla circolazione e l'immissione in un luogo di custodia non viene direttamente qualificata come sequestro amministrativo, ma si rinvia alle

disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili; inoltre, lo stesso comma 7, ultimo periodo, dell'articolo 93-*bis*, qualifica il provvedimento come sequestro, punendo chiunque circola "durante il periodo di sequestro amministrativo"; si ritiene, quindi, che la cessazione sia disposta dall'organo di polizia stradale mediante la sottoposizione del veicolo al sequestro amministrativo con le modalità previste dall'articolo 213. Il veicolo deve essere affidato al conducente, anche se diverso dal proprietario (se questo non è presente), salvo esistano motivi ostativi alla nomina di custode e salvo si debba disporre contestualmente il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, caso in cui il veicolo va custodito in depositaria/custode acquirente.

- (5) **Obblighi e sanzioni successivi.** Qualora, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia condotto oltre confine, per la via più breve, previa autorizzazione dell'organo di polizia stradale, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada. Ciò determina, anche facendo riferimento alle precedenti disposizioni del Ministero dell'interno, l'inammissibilità del pagamento in misura ridotta, con la conseguenza che l'eventuale somma versata a titolo di pagamento in misura ridotta non avrà effetto estintivo dell'obbligazione e sarà trattenuta come acconto dell'eventuale maggiore somma determinata con l'ordinanza del Prefetto.
- (6) **Circolazione durante il sequestro o violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione a condurre il veicolo oltre confine.** L'articolo 93-*bis*, comma 7, ultimo periodo, dispone che in questi casi trovino applicazione le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.
- (7) **Riscossione immediata.** Trattandosi di veicoli immatricolati all'estero, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie si applica l'articolo 207. In caso di omesso pagamento in misura ridotta della sanzione, ovvero di versamento della cauzione, il veicolo è sottoposto anche al fermo amministrativo fino al pagamento della sanzione e comunque per non più di 60 giorni. Questa misura cautelare può concorrere con le sanzioni accessorie del fermo o della confisca e impedisce per tutta la sua durata, l'affidamento del veicolo al conducente o al proprietario. Attenzione perché l'articolo 207 prevede l'obbligo di pagamento immediato o del versamento della cauzione solo a carico del trasgressore e quindi non si applica nel caso in cui alla guida ci sia persona diversa dal proprietario del veicolo, quindi, non qualificabile come trasgressore.

► **Articolo 132, comma 3 e 100, commi 11 e 15 (in vigore dal 1° febbraio 2022)**

**2. Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero condotti da non residenti in Italia – Irregolarità delle targhe**

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
<b>€ 87,00</b>	<b>€ 60,90</b>	<b>0</b>	Fermo del veicolo per tre mesi ( <b>Caso 2.1</b> ) Confisca del veicolo in caso di reiterazione ( <b>Caso 2.2</b> )
(caso 2.2 pagamento in misura ridotta non consentito)	(caso 2.2 riduzione del 30% non consentita)		
Da € 87,00 a € 344,00		Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

- 2.1** Quale conducente non residente in Italia, circolava con il suddetto  autoveicolo  motoveicolo  rimorchio immatricolato all'estero con targa (*specificare, anteriore, posteriore o entrambe*)  non composta da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli  non chiaramente leggibile.
- 2.2** Ricorrendo il caso di reiterazione previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, quale conducente non residente in Italia circolava con il suddetto  autoveicolo  motoveicolo  rimorchio immatricolato all'estero con targa (*specificare, anteriore, posteriore o entrambe*)  non composta da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli  non chiaramente leggibile.

**Annotazione sul verbale (Caso 2.1).** *Il veicolo è sottoposto a fermo per tre mesi, come da separato verbale (9).*

**Annotazione sul verbale (Caso 2.2).** *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/1992 (10).*

**Note**

- (8) Ambito di applicazione.** Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 93-bis, devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Attualmente però nulla è previsto dal regolamento per le targhe estere. Tale disposizione è in linea con quanto stabilito dalla Convenzione firmata a Vienna l'8 novembre 1968, dove all'articolo 36 e in

particolare nell'allegato 2, disciplina le caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli; ai sensi del citato allegato, il numero di immatricolazione previsto agli articoli 35 e 36 della Convenzione deve essere composto sia di cifre, sia di cifre e di lettere. Le cifre devono essere delle cifre arabe e le lettere devono essere in caratteri latini maiuscoli. Possono, tuttavia, essere impiegate altre cifre o caratteri, ma il numero di immatricolazione deve allora essere ripetuto in cifre arabe ed in caratteri latini maiuscoli. In caso di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15. Analoga disposizione vale per i veicoli immatricolati all'estero condotti da residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 93-bis, comma 4, del codice della strada. Per la mancanza totale delle targhe o del dispositivo per la loro illuminazione, vedi caso successivo. Per il pagamento in misura ridotta, vedi nota 7.

- (9) **Sanzione accessoria del fermo.** Per l'applicazione del fermo amministrativo si seguono le disposizioni dell'art. 214. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". Il veicolo deve essere affidato al conducente, o, se presente, all'intestatario. Sul veicolo devono essere apposti i sigilli. Se concorre il fermo previsto dall'articolo 207 del codice della strada, non è possibile l'affidamento al conducente o proprietario sino a che permene tale misura cautelare.
- (10) **Sanzioni accessoria della confisca.** Per l'applicazione del sequestro amministrativo si seguono le disposizioni dell'art. 213. Il veicolo deve essere affidato al conducente, o, se presente, all'intestatario. Sul veicolo deve essere apposto il cartello indicante lo stato di sequestro e possono essere apposti i sigilli. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

### ► Articolo 132, comma 1 e 5 (in vigore dal 1° febbraio 2022)

#### 3. Circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero condotti da non residenti in Italia – Omesso rispetto delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
<b>€ 400,00</b>	<b>€ 280,00</b>	<b>0</b>	Confisca in caso di omessa nazionalizzazione o esportazione del veicolo (4)
Da € 400,00 a € 1.600,00		Metà del massimo: € 800,00	Doppio del minimo: € 800,00

- 3.1 Quale conducente non residente in Italia circolava con il suddetto  autoveicolo  motoveicolo  rimorchio immatricolato all'estero in violazione delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (*specificare quale tipo di difformità è stata riscontrata – vedi nota 14*)

**Annotazione sul verbale.** Si provvede al ritiro del documento di circolazione. Al proprietario viene intimato di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94 del codice della strada. È ordinata l'imme-

*diata cessazione della circolazione e il trasporto del veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio dove rimarrà custodito. Il veicolo è sottoposto a sequestro ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia stato immatricolato in Italia (15), si applica la confisca amministrativa del mezzo. In alternativa all'immatricolazione, l'intestatario del documento di circolazione può chiedere all'organo accertatore l'autorizzazione per lasciare il territorio dello Stato seguendo il tragitto più breve.*

#### Note

- (11) **Contenuto.** Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, nel rispetto delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Se di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato. La presente violazione può concorrere con quella del caso 1, mentre per la conformità delle targhe risulta speciale quella del caso precedente. Stante la rubrica dell'articolo 132, si deve trattare di persone fisiche non residenti in Italia.
- (12) **Rinvio.** Vedi note da 4 a 7.
- (13) **Convenzioni internazionali.** Si fa riferimento alla Convenzione di Vienna sulla circolazione internazionale dell'8 novembre 1968; per gli Stati che hanno firmato solo la Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949, continua ad applicarsi tale norma internazionale, considerato che la Convenzione di Vienna l'ha abrogata solo per gli Stati firmatari e l'Italia ha ratificato anche la Convenzione del 1949.
- (14) **Casistica.** Non è semplice individuare tutte le ipotesi di circolazione in violazione delle norme contenute nelle Convenzioni internazionali sulla circolazione stradale ratificate dall'Italia. Ad esempio, l'articolo 35 della Convenzione di Vienna dispone che le indicazioni iscritte sul certificato debbono essere sia unicamente in caratteri latini o in corsivo detto inglese, sia ripetute in tale forma e individua una serie di informazioni minime che il documento deve riportare. L'articolo 36 impone l'obbligo della targa anteriore e posteriore, salvo per i motocicli, che possono essere muniti di solo la targa posteriore. I rimorchi immatricolati devono essere muniti della targa posteriore; la targa ripetitrice è richiesta solo se il rimorchio non è immatricolato. L'articolo 39 impone anche l'obbligo di mantenere il veicolo in "buono stato di marcia". L'allegato V della Convenzione di Vienna contiene una serie di prescrizioni tecniche minime a cui gli Stati firmatari devono attenersi per il riconoscimento del diritto di circolare negli altri Stati firmatari. Ad esempio sono imposte prescrizione per i sistemi di frenatura, sia per gli autoveicoli, sia per i motoveicoli, per i rimorchi e i complessi di veicoli. Il Capitolo II dell'allegato V riguarda i dispositivi di illuminazione; ad esempio, la mancanza della luce della targa degli autoveicoli e dei rimorchi immatricolati rappresenta già una violazione della Convenzione, così come la mancanza dei catadiottri posteriori

negli autoveicoli, ovvero la mancanza degli indicatori di direzione (con esclusione dei motocicli). Il Capitolo III dell'allegato V contiene ulteriori prescrizioni, ad esempio come l'obbligo di dotazione di almeno uno specchietto retrovisore per gli autoveicoli e di un avvisatore acustico "di potenza sufficiente" che emetta un suono "continuo, uniforme e non stridente". Ogni autoveicolo avente un parabrezza di dimensioni e di forma tali che il conducente possa normalmente vedere la strada verso l'avanti soltanto attraverso gli elementi trasparenti di tale parabrezza deve essere munito di almeno un tergicristallo efficace e robusto, posto in posizione appropriata e il cui funzionamento non richieda l'intervento costante del conducente; in tal caso deve essere munito anche di un dispositivo lavavetro. I motori termici degli autoveicoli devono essere muniti di un silenziatore efficace. Gli autoveicoli devono avere la retromarcia. Ogni autoveicolo capace di superare su strada piana la velocità di 40 km all'ora deve essere provvisto di un indicatore di velocità. Esistono poi altre prescrizioni e il Capitolo IV dell'allegato V contiene una serie di deroghe, ad esempio per i veicoli adattati per i disabili, oppure per il colore delle luci.

- (15) Obbligo di nazionalizzazione.** Sarà difficile, salvo adeguamento, che un veicolo non conforme alle Convenzioni internazionali per l'aspetto tecnico possa essere immatricolato in Italia, per cui in tali casi non resta che la possibilità di riesportazione previa autorizzazione dell'organo di polizia stradale precedente.

## **ERRATA CORRIGE**

► **Articolo 158, commi 2, lett. g) e 4-bis**

<b>18. Sosta negli spazi riservati ai disabili</b>			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
<b>Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)</b>			
<b>€ 165,00</b>	<b>€ 115,50</b>	<b>4 (66)</b>	Rimozione del veicolo (2)
Da € 165,00 a € 660,00		Metà del massimo: € 330,00	Doppio del minimo: € 330,00
<b>Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)</b>			
<b>€ 80,00</b>	<b>€ 56,00</b>	<b>4 (66)</b>	Rimozione del veicolo (2)
Da € 80,00 a € 328,00		Metà del massimo: € 164,00	Doppio del minimo: € 160,00

- 18.1** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli **spazi riservati alla fermata** dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada.
- 18.2** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli **spazi riservati alla sosta** dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(78)**.
- 18.3** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza dello **scivolo** tra il **marciapiede** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(79)**.
- 18.4** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza del **raccordo** tra il **marciapiede** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(80)**.
- 18.5** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza dello **scivolo** tra **rampa** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(79) (81)**.
- 18.6** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza del **raccordo** tra la **rampa** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(80) (81)**.
- 18.7** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza dello **scivolo** tra il **corridoio di transito** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(79) (82)**.
- 18.8** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza del **raccordo** tra il **corridoio di transito** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(80) (82)**.

\*\*\*